

DISPOSITIVO DELL'ART. 609 BIS CODICE PENALE

Fonti → [Codice Penale](#) → [LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare](#) → [Titolo XII - Dei delitti contro la persona \(artt. 575-623 bis\)](#) → [Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale](#) → [Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale](#)

⁽¹⁾ Chiunque, con **violenza** o **minaccia** o mediante abuso di autorità ⁽²⁾ **costringe** taluno a compiere o subire **atti sessuali** ⁽³⁾ è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali ⁽⁴⁾:
1) abusando delle condizioni di **inferiorità** fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ⁽⁵⁾;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ⁽⁶⁾.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ⁽⁷⁾.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l'atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).

(3) Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento. Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).

(4) Il comma secondo comprende due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione cioè posta in essere non mediante azione diretta sulla persona offesa, ma secondo modalità specificamente descritte idonee a suggestionare la volontà della vittima, che sostituiscono l'abrogato delitto di violenza carnale presunta ex art. [519](#), comma secondo.

(5) La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell'atto sessuale e si riferisce non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari.

(6) Il riferimento non è tanto alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali (come ad esempio nel caso di soggetto che si finge medico).

(7) E' circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. [63](#) che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.